INFORMATIVA n. 06 – SICUREZZA del 08/10/24

D.LGS. 135/2024 – MODIFICHE AL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI AGENTI CHIMICI CANCEROGENI E MUTAGENI

L'11 ottobre 2024 entrerà in vigore il D.Lgs. n. 135 del 4 settembre 2024, che apporta **importanti modifiche al D.Lgs. 81/2008 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni**.

➢ Sostanze tossiche per la riproduzione – definizione

Il D.Lgs. 135/2024 amplia la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose, **introducendo le sostanze tossiche per la riproduzione al fianco degli agenti cancerogeni e mutageni**.

All'art. 234, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 viene inserita la definizione di sostanza tossica per la riproduzione: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Le sostanze tossiche per la riproduzione vengono distinte in:

- **sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia**: ossia le sostanze per le quali non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori;
- **sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia**: ossia le sostanze per le quali esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori.

➢ Sostanze tossiche per la riproduzione – obblighi per il Datore di Lavoro

Il D.Lgs. n. 135/2024 aggiorna gli obblighi per i datori di lavoro, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e ridurre l'uso di sostanze tossiche per la riproduzione. Questi obblighi comprendono:

- **valutazione dei rischi**: obbligo di integrare la valutazione dei rischi legati all'esposizione a sostanze pericolose, in relazione alle nuove categorie di agenti introdotte dal decreto;
- **formazione e informazione dei lavoratori**: i lavoratori, prima di essere adibiti all'attività, devono essere adeguatamente formati e informati sui rischi connessi all'uso di tali sostanze, con aggiornamenti almeno **quinquennali**, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi e in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro;

via Stezzano, 18 – 24052 Azzano S. Paolo (BG)
tel. 035.530311 www.studiopas.net
info@studiopas.net postmaster@pec.studiopasnet
P.I/C.F. e Iscr. Reg. Impr. Bg 03290320161
Cap. soc. € 10.000 i.v.
R.E.A. n. BG – 365429

- **sorveglianza sanitaria**: i lavoratori esposti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria per monitorare l'impatto dell'esposizione sul loro stato di salute. Il D.Lgs. 135/2024, all'art. 234 "Definizioni" del D.Lgs. 81/08 ha introdotto la definizione di "sorveglianza sanitaria": si tratta della valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell'esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro;
- **conservazione della documentazione**: le aziende devono conservare per almeno **cinque anni** il registro delle esposizioni e le cartelle sanitarie dei lavoratori dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione, garantendo una tracciabilità dei rischi.

➢ Sostituzione allegati XXXVIII e XLIII

Allegato XXXVIII – Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo I (protezione da agenti chimici):

- sono state inserite n. 7 nuove sostanze e sono state eliminate n. 12 sostanze, che sono state introdotte nell'Allegato XLIII (Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo II).

Allegato XLIII – Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo II (protezione da agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione):

- n. 12 sostanze, già presenti nell'Allegato XXXVIII, sono state trasferite nel nuovo Allegato XLIII;
- sono state introdotte n. 2 nuove sostanze (acrilonitrile e composti del nichel);
- è stato revisionato il valore limite del benzene.

➢ Nuovo allegato XLIII-*bis*

Il **nuovo Allegato XLIII-*bis*** (relativo al Capo II del Titolo IX) estendendo la protezione alle sostanze tossiche per la riproduzione, inserisce il valore limite biologico e misure di sorveglianza sanitaria per il piombo e suoi composti ionici.
Tali valori costituivano l'Allegato XXXIX (relativo al Capo I del Titolo IX), che di conseguenza è stato abrogato.

Si rimane a disposizione per eventuali necessità di approfondimento.

Collegamento al testo completo del D.Lgs. 135/2024:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/26/24G00153/sg

P.Ch. Paolo Nava

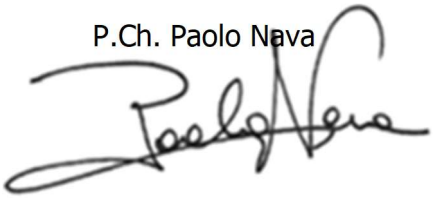

Ambiente Sicurezza Formazione

via Stezzano, 18 – 24052 Azzano S. Paolo (BG)
tel. e fax 035.530311 www.studiopas.net
info@studiopas.net postmaster@pec.studiopas.net

P.I/C.F. e Iscr. Reg. Impr. Bg 03290320161
Cap. soc. € 10.000 i.v.
R.E.A. n. BG – 365429